



Un minore preso a carico da un cittadino dell'Unione nell'ambito del regime della *kafala* algerina non può essere considerato un «discendente diretto» di tale cittadino

Tuttavia, lo Stato membro di residenza di tale cittadino deve agevolare, previa valutazione, l'ingresso e il soggiorno di tale minore sul suo territorio

Due coniugi di nazionalità francese, residenti nel Regno Unito, hanno chiesto alle autorità di tale Paese un permesso d'ingresso, in qualità di adottata, di una minore algerina, nei riguardi della quale era stata loro conferita in Algeria la presa a carico secondo il regime della *kafala*, istituto del diritto di famiglia esistente in alcuni Paesi di tradizione islamica. Di fronte al rigetto di tale domanda da parte delle autorità del Regno Unito, la minore ha proposto ricorso giurisdizionale. In tale contesto, la Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito) chiede alla Corte di giustizia, in sostanza, se la direttiva relativa alla libera circolazione¹ consenta di qualificare tale minore come «discendente diretto» delle persone che l'hanno accolta a titolo della *kafala*, nel qual caso essa godrebbe di un diritto di ingresso nel Regno Unito.

La direttiva prevede due possibilità per un minore che non sia cittadino dell'Unione per entrare e soggiornare in uno Stato membro insieme alle persone con le quali ha una «vita familiare». Nel caso dei discendenti diretti, tale diritto di ingresso e di soggiorno è praticamente automatico, mentre, nel caso di ogni altro familiare che sia a carico o conviva con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale, per la concessione di tali diritti si richiede un previo esame della situazione.

Nella sua odierna sentenza, la Corte constata, preliminarmente, che, in forza del diritto algerino, la *kafala* costituisce l'impegno assunto da un adulto di farsi carico del mantenimento, dell'educazione e della protezione di un minore, allo stesso modo di come lo farebbe un genitore per il proprio figlio e di esercitare la tutela legale su tale minore. A differenza di un'adozione, vietata dal diritto algerino, il fatto che un minore sia posto sotto *kafala* non conferisce a quest'ultimo lo status di erede del tutore. Peraltro, la *kafala* cessa al momento in cui il minore raggiunge la maggiore età ed essa è revocabile su richiesta dei genitori biologici o del tutore.

La Corte esamina, poi, la questione se la nozione di «discendente diretto» di un cittadino dell'Unione, che compare nella direttiva relativa alla libera circolazione, debba essere interpretata nel senso che essa include un minore posto sotto tutela legale permanente di un cittadino o di cittadini dell'Unione a titolo della *kafala* algerina.

A tal proposito, la Corte afferma che dalle esigenze tanto dell'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto del principio di uguaglianza discende che i termini di detta disposizione devono normalmente dar luogo, in tutta l'Unione, ad un'interpretazione autonoma e uniforme. Inoltre, non essendo contenuta nella direttiva alcuna definizione della nozione di «discendente diretto», si deve tener conto, ai fini dell'interpretazione di tale nozione, non soltanto della lettera della disposizione

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35).

considerata, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

In tale contesto, la Corte rileva che la nozione di «discendente diretto» rinvia generalmente all'esistenza di un legame di filiazione. Tale nozione di «legame di filiazione» deve essere intesa in senso ampio, cosicché essa ricomprenda qualsiasi legame di filiazione, sia esso di natura biologica o giuridica, e che la nozione di «discendente diretto» di un cittadino dell'Unione deve, di conseguenza, essere intesa nel senso che essa ricomprende tanto il figlio biologico quanto il figlio adottivo di tale cittadino, allorché è dimostrato che l'adozione crea un legame di filiazione giuridica tra il minore e il cittadino dell'Unione interessati.

La Corte constata che, **non creandosi, con la sottoposizione di un minore al regime della *kafala* algerina, un legame di filiazione tra il minore e il suo tutore, non può essere considerato «discendente diretto» di un cittadino dell'Unione un minore posto sotto la tutela legale di cittadini dell'Unione in virtù di tale regime.**

Nondimeno, la Corte ritiene che un minore siffatto rientri nell'ambito di un'altra nozione della direttiva relativa alla libera circolazione, ossia quella di «altro familiare». Quest'ultima è, infatti, atta a ricomprendere la situazione di un minore che è stato posto, presso cittadini dell'Unione, sotto un regime di tutela legale quale la *kafala* algerina e del quale tali cittadini si sobbarcano il mantenimento, l'istruzione e la protezione, in forza di un impegno assunto sulla base del diritto del Paese d'origine del minore.

La Corte sottolinea, in proposito, che l'obiettivo della direttiva sulla libera circolazione consiste nel «preservare l'unità della famiglia in senso più ampio», agevolando l'ingresso e il soggiorno delle persone che presentano vincoli familiari stretti e stabili con un cittadino dell'Unione in ragione di circostanze di fatto specifiche, quali una dipendenza economica, un'appartenenza al nucleo familiare o gravi motivi di salute.

La Corte sottolinea che gli Stati membri devono, quindi, prevedere la possibilità, per i membri «della famiglia in senso più ampio», di ottenere una decisione sulla loro domanda di ingresso che sia fondata su un esame approfondito della loro situazione personale, che tenga conto dei diversi fattori pertinenti e che, in caso di rifiuto, sia motivata. Inoltre il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri deve essere esercitato alla luce e nel rispetto delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare, del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La Corte conclude che **è compito delle autorità nazionali competenti agevolare l'ingresso e il soggiorno di un minore posto sotto la tutela legale di cittadini dell'Unione a titolo della *kafala* algerina in quanto «altro familiare» di un cittadino dell'Unione, procedendo ad una valutazione equilibrata e ragionevole di tutte le circostanze attuali e pertinenti del caso di specie, che tenga conto dei diversi interessi presenti e, in particolare, dell'interesse superiore del minore in questione.** Tale valutazione deve prendere in considerazione anche gli eventuali rischi concreti e individualizzati che il minore interessato sia vittima di abuso, sfruttamento o tratta dei minori, con la precisazione che siffatti rischi non possono, tuttavia, essere presunti alla luce del solo fatto che la procedura di assoggettamento al regime della *kafala* algerina è basata su una valutazione dell'idoneità dell'adulto e dell'interesse del minore che sarebbe meno approfondita del procedimento condotto, nello Stato membro ospitante, ai fini dell'adozione o della collocazione di un minore in un nucleo familiare.

Nell'ipotesi in cui, in esito a tale valutazione, sia stabilito che il minore e il suo tutore, cittadino dell'Unione, sono destinati a condurre una vita familiare effettiva e che tale minore dipende dal suo tutore, i requisiti connessi al diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, considerati congiuntamente all'obbligo di tener conto dell'interesse superiore del minore, esigono, in linea di principio, che venga concesso al suddetto minore un diritto di ingresso e di soggiorno al fine di consentirgli di vivere con il suo tutore nello Stato membro ospitante quest'ultimo.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575